



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

II Sezione Civile

Nella procedura esecutiva N.359/2023

Il Giudice dott. Paola Salmaso,
letto il ricorso ex art. 591 ter c.p.c.
rilevato che ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente"
rilevato, alla luce di quanto sopra statuito, di dover invitare il professionista delegato a non riportare nell'avviso di vendita quanto erroneamente riportato nella perizia di stima a pag. 13 in quanto tali spese non gravano sull'acquirente del bene;

p.q.m.

invita il professionista delegato a chiarire nell'avviso di vendita che le spese indicate a pag 13 della perizia di stima: "L'Amministrazione ha anche segnalato che graverà sull'immobile una spesa di circa € 10.000,00 per gli oneri competenze e spese per la pratica del ricorso e gestione delle problematiche [redacted] da parte del condominio e per i compensi del Curatore ereditario" non costituiscono spese a carico dell'aggiudicatario.

Si comunichi.

Verona, 7 ottobre 2024

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Paola Salmaso